# Regime forfetario. Le novità contenute nel DDL bilancio 2020

In attesa dell'approvazione del disegno di legge di Bilancio 2020, ora all'esame del Senato, si analizzano brevemente le modifiche *in arrivo* alla disciplina del regime forfetario.

L'articolo 88 del DDL rubricato (*Regime forfetario*), innanzitutto, abroga dal 2020 l'articolo 1, commi da 17 a 22 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 che prevedeva l'introduzione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro.

La disposizione, inoltre, interviene sulla disciplina del regime forfetario, prevedendo:

*a)* l'introduzione del limite di 20.000 euro di spesa

sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quale condizione di accesso al regime forfetario;
*b)* l'esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro;
*c*) la previsione di un regime premiale per favorire l'uso della fatturazione elettronica.

Nel dettaglio, il **comma 2 dell'articolo 88 del disegno di legge** reca importanti modifiche al regime forfetario.

La norma, **fermo restando il rispetto del limite di ricavi o compensi pari a 65.000** euro, **reintroduce il requisito relativo al sostenimento delle spese per il personale e lavoro accessorio per un ammontare complessivo non superiore ad euro 20.000 lordi**.

Viene, inoltra **reintrodotta la causa di esclusione relativa al conseguimento, nel corso dell'anno precedente a quello in cui si intende avvalersi del *forfait*, di redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti la soglia di 30.000 euro**.

**Resta immutato tutto l'impianto relativo alle agevolazioni in materia di determinazione del reddito** con i coefficienti di redditività, in materia di IVA e contributiva, all'inapplicabilità delle ritenute e, pertanto, i contribuenti in regime agevolato non subiranno le ritenute d'acconto da parte dei sostituti d'imposta sui ricavi e sui compensi percepiti e non saranno obbligati a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973, **ad eccezione di quelle da effettuare sui redditi di lavoro dipendente e assimilati**. Rimangono, inoltre, ferme le disposizioni previste dal comma 70 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 per il passaggio dal regime ordinario a quello forfetario e viceversa.

Si prevede la **riduzione di un anno, per i contribuenti che**

**hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, del termine di decadenza per l'accertamento** di cui all'articolo 43, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973.

Infine, **il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva deve essere computato nel reddito complessivo** del soggetto esercente attività d'impresa, arte o professione che applica il regime forfetario *per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni* per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazioni di cui all'articolo 16 del TUIR e, **in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali quali, in particolare, l'ISEE**.

Si tiene conto del reddito assoggettato a imposta sostitutiva anche nelle ipotesi in cui al maggior reddito complessivo sia collegato un maggior beneficio come, ad esempio, nel caso di detrazioni per le erogazioni liberali in favore di associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i)*, del TUIR, spettanti nel limite massimo del 2 per cento del reddito complessivo.

***Si riporta il testo dell'art. 88 (Regime forfetario) del disegno di legge (A.S. n. 1586), recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)».***

**1.** I commi da 17 a 22, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogati.

**2**. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

*a)* il comma 54 è sostituito dal seguente: «54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:

*a)* hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;

*b)* hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere *c)* e c-*bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera *c)*, e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 dell986, e successive modificazioni.»;

*b)* al comma 55 le parole «comma 54» sono sostituite dalle seguenti: «comma 54, lettera *a)*»;

*c)* al comma 56, le parole: «del requisito» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti»;

*d)* al comma 57, dopo la lettera d-*bis*), è inserita la seguente: «d-*ter*) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.».

*e)* al comma 71 le parole: «il requisito» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle condizioni»;

*f)* al comma 74:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno. »;

2) al terzo periodo, le parole: «la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle condizioni»;

g) il comma 75 è sostituito dal seguente: «75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario».

h) al comma 82:

1) al primo periodo, le parole: «la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle condizioni»;

2) al terzo periodo, le parole: «sussista la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «sussistano le condizioni»;

3) al quarto periodo, le parole: «della condizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni»;

*i)* al comma 83, secondo periodo, le parole: «della condizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni»;

*l)* al comma 89, il primo periodo è soppresso.